



Comune di Ranica

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con Deliberazione di C.C. nr. 31 del 31.07.2018
Modificato con Deliberazione di C.C. nr. 9 del 21.03.2024**

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
Finalità, oggetto e ambito di applicazione	4
TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO.....	5
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ' PUBBLICA.....	5
Art. 2.....	5
Disposizioni generali e comportamenti vietati.....	5
Art. 3.....	7
Tutela incolumità pubblica	7
Art. 4.....	7
Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi.....	7
Art. 5.....	7
Incendi ed esalazioni moleste.....	7
Art. 6.....	8
Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose.....	8
Art. 7.....	8
Sicurezza degli edifici pubblici e privati	8
Art. 8.....	9
Delimitazione di area di sosta privata	9
CAPO II CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO	9
Art. 9.....	9
Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro	9
Art. 10.....	10
Altri comportamenti vietati.....	10
Art. 11.....	10
Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte	10
Art. 12.....	11
Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati.....	11
Art. 13.....	11
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	11
Art. 14.....	12
Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	12
Art. 15.....	12
Disposizioni sul verde privato.....	12
CAPO III TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	13
Art. 16.....	13
Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.....	13
Art. 17.....	13
Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.....	13
Art. 18.....	13
Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche	13
Art. 19.....	14
Abitazioni private.....	14
CAPO IV MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	14
Art. 20.....	14
Decoro nell'esercizio delle attività lavorative	14
Art. 21.....	15
Artisti di strada	15
Art. 22.....	15

Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica	15
Art. 23	16
Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	16
Art. 24	16
Cortei funebri.....	16
TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	17
Art. 25	17
Mediazione sociale ed educazione alla legalità.....	17
TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI	18
CAPO I SISTEMA SANZIONATORIO	18
Art. 26	18
Accertamento violazioni	18
Art. 27	18
Sanzioni.....	18
CAPO II NORME FINALI	19
Art. 28	19
Abrogazioni.....	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro;
 - c) tutela della quiete pubblica e privata;
 - d) mestieri e attività lavorative;
 - e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.
3. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 27 solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
 - a) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 2

Disposizioni generali e comportamentali

1. Il Comune di Ranica salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile promuovendo il controllo sociale del territorio. A tal fine garantisce la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è vietato a chiunque causare pericolo per l'integrità fisica delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. In particolare, al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono l'utilizzo e determinano lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto di essa installati;
 - b) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte, rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, alberi arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente. Ai sensi del regolamento comunale contro i maltrattamenti e la tenuta degli animali e della Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n° 33 è vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali di età inferiore a dodici mesi, animali in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, comunque sofferenti o in condizioni tali da suscitare pietà;
 - e) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie, sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e

- ingressi degli edifici pubblici e privati;
- f) ai sensi dell'art. 726 del codice penale, compiere atti contrari alla pubblica decenza;
 - g) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse.
 - h) fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.

4. Comportamenti nei parchi pubblici

- a) Nei parchi pubblici (Parco della Villa Camozzi, Parco di via Conciliazione, Parco di via Lombardia, Parco Bertett, Parco Barcella, Parco Pubblico della Patta,), nelle ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti:
 - i. è vietato l'accesso a tutti i veicoli (biciclette ad eccezione del raggiungimento delle rastrelliere ove presenti, ciclomotori, motocicli, autovetture, ...) ad eccezione di quelli della Forze di Polizia, dei mezzi del 118, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei mezzi della Protezione Civile e dei mezzi adibiti alla manutenzione ed al carico scarico merci ove sono presenti pubblici esercizi;
 - ii. è vietato raccogliere fiori, strappare rami, manomettere aiuole piante od altre installazioni e salire sugli alberi, scavalcare le recinzioni a delimitazione dell'area aperta al pubblico;
 - iii. è vietato l'utilizzo improprio ed il danneggiamento delle strutture, degli arredi dei giochi e dei servizi;
 - iv. è vietato insudiciare in qualsiasi modo l'area dei parchi, gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - v. è vietato gettare per terra mozziconi di sigarette;
 - vi. è vietata l'accensione di fuochi non autorizzati;
 - vii. è vietato introdurre bottiglie di vetro;
 - viii. è vietato qualsiasi tipo di affissione senza autorizzazione del Comune;
 - ix. ad eccezione dei parchi ove sono presenti pubblici esercizi ed esclusivamente nell'area di pertinenza del pubblico esercizio presente all'interno del parco è vietato il consumo di alcolici, salvo particolari occasioni, comunque autorizzate dall'amministrazione comunale;
 - x. ad eccezione dei parchi ove sono presenti strutture dedicate all'attività sportiva (campi polivalenti) è vietato il gioco della pallacanestro, pallavolo, del calcio e simili. Il gioco del pallone o altri giochi simili sono permessi per bambini fino a 11 anni, purché non rechino disturbo o pericolo alle altre persone;
 - xi. nei parchi ove sono presenti strutture dedicate all'attività sportiva (campi polivalenti), dalle ore 23:00 alle ore 8:00 sono vietati i giochi della palla o altri giochi simili;
 - xii. ad eccezione del Parco di via Conciliazione, ove è stata allestita un'area cani, e del Parco di via Lombardia, è vietato introdurre animali, ad eccezione dei cani guida a servizio dei non vedenti, dei disabili, delle Forze di Polizia e di Protezione Civile;
 - xiii. l'utilizzo dei giochi è vietato ai bambini di età superiore a 11 anni;
 - xiv. è consentito l'ascolto di apparecchi radiofonici o per la riproduzione di musica, purché non arrechino disturbo alla quiete pubblica, salvo l'Amministrazione Comunale lo consenta in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni, in base al regolamento di zonizzazione acustica sono consentiti 55 dB in orario diurno dalle ore 6:00 alle ore 22:00 e 45dB dalle ore 22:00 alle ore 6:00;
- b) Nel parco pubblico di via Conciliazione, ove è stata allestita un'area cani, è consentito transitare lungo i vialetti con il proprio cane con guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, per raggiungere l'area cani esistente, l'area pertinente al Pubblico Esercizio esistente o per transitare da una parte all'altra del parco, utilizzando i varchi di accesso,

attenendosi a quanto stabilito nel Regolamento utilizzo aree cani, approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 02.11.2023. I conduttori dovranno avere con sé museruola, sacchetti per le deiezioni e bottiglietta d'acqua.

- c) Nel parco cintato di via Lombardia è consentito l'accesso ai cani che devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, con appresso la museruola, sacchetti per le deiezioni e bottiglietta d'acqua.

Art. 3

Tutela incolumità pubblica

1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente collocato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
 - b) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
 - c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
 - d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

Art. 4

Prevenzione di situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando grave turbamento, spavento o molestie ad altri soggetti, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi visibili al pubblico.
2. È vietato l'uso, senza giustificato motivo, di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della Legge del 22 maggio 1975 n°152.

Art. 5

Incendi ed esalazioni moleste

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza

autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

2. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie consistenti in scarti di lavorazione, rifiuti o potature di alberi, avanzi da giardino.
3. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Art. 6

Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose

1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 7

Sicurezza degli edifici pubblici e privati

1. Ferme restando e conformemente alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e del regolamento di igiene, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina e allagamenti.
2. Ai proprietari degli immobili è fatto obbligo di riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà o altro siano bucati o comunque guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno o incomodo ai passanti.
3. Gli edifici privati devono esse mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

5. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

Art. 8

Delimitazione di area di sosta privata

1. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale e relativa autorizzazione, essere delimitate con segnaletica orizzontale di colore giallo, con l'indicazione della privata proprietà.

CAPO II

CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 9

Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro

1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) quando non sia applicabile alcuna previsione penale relativa alle medesime condotte,
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici e privati;
 - c) fermo restando l'applicabilità dell'art. 663 del codice penale, collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici e monumenti, senza autorizzazione;
 - d) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone. E' sempre consentito giocare nei luoghi appositamente predisposti;
 - e) praticare in parchi e giardini pubblici forme di naturismo;
 - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato nei cartelli posti all'ingresso dei vari parchi;
 - g) lanciare, depositare e gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - h) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - i) immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono
 - j) offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
 - k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;

- l) ostruire o deviare il corso d'acqua di fossati, di canali, o laghetti.
2. Lungo le pubbliche vie i cani devono esser condotti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri, con appresso la museruola, sacchetti per le deiezioni e bottiglietta d'acqua per ripulire ogni tipo di deiezione del proprio cane.

Art. 10

Altri comportamenti vietati

1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;
 - b) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
 - d) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti, davanti agli ingressi di scuole e luoghi di culto;
 - f) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - g) depositare velocipedi, in luoghi vietati con apposita ordinanza, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - h) fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e di proprietà private.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire, per determinate vie o zone, il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.

Art. 11

Insedimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. La Polizia Locale procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 12

Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro apposte su pubblici edifici o su strade pubbliche. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

Art. 13

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Settore Polizia Locale potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

Art. 14

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

1. Nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

Art. 15

Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento comunale per la tutela del verde urbano, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.

CAPO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 16

Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.

Art. 17

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 23.00 e le ore 7.00 nei giorni feriali e tra le ore 00.00 e le ore 7.00 nei giorni festivi.
3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 18

Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in

aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.16 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica, salvo autorizzazioni specifiche.

Art. 19

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 23.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8.00 e le ore 20.00 nei giorni feriali, tra le ore 10.00 le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

CAPO IV

MESTIERI ED ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 20

Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti, impropriamente depositati.
3. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in

aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 21

Artisti di strada

1. Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica (solo con strumenti non amplificati), della recitazione (solo mimi e burattinai), e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, tra le ore 09,00 e le ore 12,00 e tra le ore 15,00 e le ore 21,00, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie. L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche. La Polizia Locale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, può comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada in altra località qualora si configurino le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento.
3. Le attività degli artisti di strada, svolte con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, non sono soggette al canone per le occupazioni del suolo pubblico. Per motivi di pubblico interesse la Polizia Locale può disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
4. Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 22

Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

1. Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e

posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.

3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
4. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 23

Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

Art. 24

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri o altro itinerario, come disposto dall'agente di P.L. che precede il corteo. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe alla Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

TITOLO III

MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Art. 25

Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

CAPO I

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 26

Accertamento violazioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali individuate dalla amministrazione comunale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 27

Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento, o alle ordinanze dello stesso attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00.
2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

CAPO II

NORME FINALI

Art. 28

Abrogazioni

1. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni del 16 dicembre 1950 n.96, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.